

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	143
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	150
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	151
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S</i>)	152
Sull'ordine dei lavori	146

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Atto n. 190 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06193 Borghi: Chiarimenti in merito alla qualità delle acque del lago di Bolsena	148
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	154
5-06194 Castiello: Sulla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI)	149
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	155
5-06195 Segoni: Iniziative per tutelare le risorse idriche della piana di Scarlino	149
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	156
5-06196 Matarrese: Chiarimenti sulla violazione della normativa in materia di salvaguardia degli <i>habitat</i> naturali	149
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	157
5-06197 Pellegrino: Iniziative urgenti per avviare un programma di bonifica del territorio di Trieste	149
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	158
5-06198 Micillo: Sull'attuazione della direttiva rifiuti in Campania	149
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	159

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in esame.

Enrico BORGHI, *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il decreto legge n. 78 del 2015, che contiene una serie di disposizioni in materia di enti territoriali. Rileva anzitutto che il provvedimento è stato sostanzialmente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato anche con riguardo alle parti di competenza e di interesse dell'VIII Commissione. Nel rinviare per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici, evidenzia che l'articolo 1 è finalizzato alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni per gli anni dal 2015 al 2018; vengono allentati i vincoli del patto, consentendo ai comuni maggiori margini finanziari per effettuare, tra l'altro, spese per eventi calamitosi, la messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto (commi 2-6); viene esteso anche ai comuni sede di città metropolitane l'utilizzo dei 700 milioni di euro destinati, dalla legge di stabilità per il 2015 (comma 145) alle sole regioni, tra l'altro, per l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche e delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione « 2007-

2013 » e nella Programmazione « 2014-2020 » (comma 8), a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali. Si stabilisce, inoltre, una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2015 in favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpiti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, per un importo massimo complessivo di 7,5 milioni di euro (comma 10-*bis*). Per quanto riguarda la tassazione sui rifiuti, da un lato, il comma 4 dell'articolo 7 estende la facoltà dei comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES con le medesime modalità già previste per la TARI, vale a dire ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti, dall'altro, il comma 9 del medesimo articolo dispone che tra le componenti di costo della TARI vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento a TIA e TARES. Il comma 9-*quater* dell'articolo 7, introdotto al Senato, autorizza il Comune di Milano ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara, per far fronte a particolari esigenze impreviste e a variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere essenziali per lo svolgimento dell'evento Expo Milano 2015. La medesima norma assegna integralmente e indistintamente all'opera « Collegamento SS 11 – SS 233 » Zara-Expo, contenuta nell'Allegato 1 del DPCM 6 maggio 2013, le risorse già previste nel medesimo Allegato 1 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dal decreto-legge 145 del 2013 e dal successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2014. Il comma 7 dell'articolo 9 proroga al 30 novembre 2015 il termine previsto per l'invio da parte dei comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti di riqualificazione urbana volti alla predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e in-

serisce l'intesa della Conferenza unificata nel procedimento per l'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui deve essere approvato il bando per la presentazione dei medesimi progetti. Rileva, inoltre, che, nel corso dell'esame al Senato, sono state inserite una serie di disposizioni in materia ambientale. In primo luogo, è stato inserito il contenuto degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in corso di esame presso le Commissioni riunite VIII (ambiente) e X (attività produttive). Si tratta del comma 16-*bis* dell'articolo 11, il cui contenuto è identico all'articolo 1 del decreto legge n. 92, che modifica la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente alle definizioni di « produttore di rifiuti », « raccolta » e « deposito temporaneo » riportate, rispettivamente, nelle lettere *f*), *o*) e *bb*) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente), e del comma 16-*ter* dell'articolo 11, identico all'articolo 2 del citato decreto legge n. 92, che introduce alcune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali. Il comma 9-*ter* dell'articolo 7 detta, inoltre, una disposizione transitoria per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 « ecotossico » (rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali) nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti di tale caratteristica. Si prevede, in particolare, che tale caratteristica venga attribuita secondo le modalità dell'accordo ADR (Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada) per

la classe 9-M6 e M7 (materie pericolose per l'ambiente acquatico, rispettivamente liquide o solide). Il comma 16-*quater* dell'articolo 11 modifica in più punti la disciplina – contenuta nell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cd. « sblocca Italia ») – per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, con specifico riguardo al comprensorio Bagnoli-Caroglio. Le disposizioni intervengono sulla procedura di selezione del Commissario straordinario di Governo (lettera *a*)), nonché provvedono all'individuazione dell'Agenda nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. quale Soggetto attuatore e all'istituzione di una Cabina di regia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento al comprensorio di Bagnoli Coroglio (lett. *b* e *c*)). Conseguentemente vengono modificate le disposizioni riguardanti la definizione del programma di rigenerazione urbana, anche con riguardo al coinvolgimento del comune di Napoli. Un corposo gruppo di disposizioni riguarda le misure destinate ai territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2012. I commi 1, da 2 a 7-*ter* e da 12 a 16 dell'articolo 11 recano una serie di misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dagli eventi sismici del 2009. Il comma 1 interviene sulla disciplina dei contratti stipulati tra privati per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione al fine di disciplinare gli elementi e le informazioni che tali contratti devono contenere, a pena di nullità, e di prevedere l'adeguamento dei contratti già stipulati, inclusi i contratti preliminari, alla nuova disciplina prima della progettazione esecutiva (comma 3). Il comma 2 stabilisce che il direttore dei lavori non possa avere rapporti con le imprese affidatarie dei lavori, mentre il comma 4 prevede l'assunzione della qualifica di incaricati di pubblico servizio da parte degli amministratori di condominio, dei rappresentanti legali dei consorzi e dei commissari dei consorzi obbligatori, nello svolgimento delle prestazioni professionali necessarie

alle attività di riparazione o ricostruzione. Altre norme relative alla ricostruzione riguardano: i termini di inizio e di fine dei lavori e l'avanzamento dei lavori medesimi, al fine di prevedere sanzioni e penali nel caso di ritardi (commi 5 e 5-bis), il subappalto e la risoluzione dei contratti (commi 6 e 7); l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria degli appalti alle erogazioni dei contributi destinati ai soggetti privati (comma 8); l'estensione ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del Cratere del contributo disposto, per le abitazioni private, anche con un solo proprietario, non adibite ad abitazione principale, distrutte o danneggiate dal sisma (comma 7-bis); l'autorizzazione da parte dei comuni in merito alla richiesta di eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo (comma 7-ter); l'estensione delle competenze dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei 56 comuni del cratere, anche ai comuni fuori cratere (comma 13). Alcune norme intervengono sulla ricostruzione degli immobili pubblici e delle chiese: il comma 9 dell'articolo 11, infatti, prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo, inclusi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, per i quali i lavori non possono essere iniziati senza l'autorizzazione del soprintendente, nel caso di edifici sottoposti alla tutela dei beni culturali, ovvero senza la preventiva autorizzazione paesaggistica nel caso di edifici sottoposti alla tutela dei beni paesaggistici (comma 11). Il comma 11-bis contiene misure specificamente volte alla riparazione o alla ricostruzione delle chiese e di altri edifici ecclesiastici attraverso disposizioni che riguardano la progettazione. Ulteriori norme riguardano, inoltre, il riparto dei consumi rilevati per ogni edificio del progetto complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE) e nei moduli abitativi provvisori –

MAP (comma 11-ter)); la destinazione di risorse a interventi previsti nel quadro di un programma di sviluppo a favore dei territori colpiti dal sisma (comma 12); il riconoscimento, anche per gli anni 2016 e 2017, della possibilità per il comune dell'Aquila di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato (comma 14-ter); l'assegnazione al comune dell'Aquila di un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015 (comma 15). Segnala, altresì, l'esclusione dall'applicazione del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale disposta non solo per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009, ma anche per quelli colpiti dagli eventi sismici del 2012 (comma 1-bis). Resta ferma la misura della riduzione da applicare ai comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013, fissata nel 50 per cento di quanto applicabile alla generalità dei comuni. Evidenzia, inoltre, che un rilevante numero di disposizioni riguarda anche i territori interessati dagli eventi sismici del 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per i quali il comma 01 dell'articolo 13 proroga al 31 dicembre 2016 il termine di scadenza dello stato di emergenza e l'articolo 12 istituisce una zona franca. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 consentono al Presidente della regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare fino a 205 milioni di euro per la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di contributi a favore delle imprese. Il comma 3 prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni della regione Emilia Romagna interessati dal sisma del 2012. Il comma 4 estende dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili. Il comma 5 estende la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati da parte delle imprese agricole ubi-

cate nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 anche in caso di danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio. Segnala, infine, ulteriori disposizioni inserite al Senato e contenute nell'articolo 13-*bis* che istituisce una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 dei comuni della regione Sardegna. L'articolo 13-*ter*, comma 1 prevede la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze alla composizione del Comitato per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798. L'articolo 13-*quater*, infine, proroga di due mesi, dal 31 agosto 2015 al 31 ottobre 2015, i termini per la cantierabilità degli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 133/2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») finanziati a valere sulle risorse del medesimo articolo 3. L'articolo 16, comma 1-*bis*, prolunga fino al 31 gennaio 2019 le funzioni del direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei ed estende a 24 mesi la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Enrico BORGHI, *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Samuele SEGONI (Misto-AL) propone al relatore di aggiungere nell'osservazione un riferimento anche alle funzioni di vigilanza in materia idraulica della polizia provinciale.

Enrico BORGHI, *relatore*, concordando con l'osservazione formulata dal collega Segoni, presenta una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stata presentata dal gruppo M5S una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 3*). Aggiunge che sarà posta in votazione la proposta di parere presentata dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, come riformulata dal relatore risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone di esaminare dapprima l'atto del Governo per passare successivamente allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

Atto n. 190.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo che attua la direttiva 2013/39/UE, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, che ha modificato la direttiva del Consiglio 2008/105/CE, nonché la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) del Parlamento europeo e del Consiglio. Fa presente che lo schema di decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), che nell'Allegato B prevede il recepimento della predetta direttiva. La direttiva 2013/39/UE è volta ad ampliare l'elenco delle cosiddette sostanze prioritarie, vale a dire delle sostanze chimiche che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico e per le quali l'Unione europea stabilisce priorità di intervento ai fini del loro monitoraggio nelle acque superficiali; a tal fine la direttiva riscrive l'allegato X della direttiva 2000/60/UE, che contiene l'elenco delle sostanze prioritarie, introducendovi nuove sostanze, alcune delle quali ritenute pericolose, quali ad es. diossine-furani (PCDD-PCDF) e perfluorotano sulfonato (PFOS). La direttiva

provvede, inoltre, all'introduzione di nuovi standard di qualità ambientale (SQA) a livello europeo, per i corpi idrici superficiali, per tutte le sostanze prioritarie elencate. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 14 settembre 2015. Nel rinviare per un'analisi più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, sottolinea che l'articolo 1 è volto ad introdurre nella Parte Terza, sezione II, relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento, del decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente) le modifiche recate dalla citata direttiva 2013/39 alle direttive 2000/60/UE e 2008/105/UE novellando – alle lettere da *a*) ad *e*) – gli articoli 74, 78, e 78-*septies* e – alle lettere da *g*) a *s*) – l'allegato I, nonché aggiungendo – alla lettera *f*) – i nuovi articoli 78-*novies*, 78-*decies* e 78-*undecies*. In particolare, le lettere *a*), *b*) e *c*) rispettivamente modificano la definizione di «buono stato chimico delle acque superficiali», inseriscono il riferimento dell'acronimo di *standard* di qualità ambientale (SQA) e introducono le definizioni di «matrice» e di «taxon del biota». La lettera *d*), attraverso la sostituzione dell'articolo 78 del decreto legislativo 152/2006, modifica la disciplina degli standard di qualità ambientale per le acque superficiali definendo le modalità di applicazione degli SQA per le diverse matrici e gli obblighi, a carico di regioni e province autonome, inerenti all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e alle prestazioni delle metodiche analitiche utilizzate. Viene, altresì, aggiornata la tempistica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici superficiali e vengono disciplinati gli adempimenti in capo alle regioni e alle province autonome, in collaborazione con le Autorità di Bacino, per l'elaborazione di un programma di monitoraggio supplementare. La lettera *e*) integra la disciplina dei calcoli medi – di cui all'articolo 78-*septies* del decreto legislativo 152/2006 – relativamente ai criteri per la valutazione dello stato chimico globale di un corpo idrico, mentre la lettera *f*) introduce gli articoli 78-*novies*, 78-*decies*, e 78-*undecies* nel decreto legislativo 152/2006 relativi all'aggiornamento

dei piani di gestione dei distretti idrografici da parte delle regioni e delle province autonome, alla presentazione di mappe supplementari per determinate sostanze, tra cui quelle che hanno caratteristiche di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità (PBT) ubiquitarie e quelle per le quali sono fissati SQA rivisti e più rigorosi, nonché allo svolgimento, da parte delle regioni e delle province autonome, delle funzioni di monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di controllo predisposto dalla Commissione europea. Le lettere *g)* ed *l)* prevedono la sostituzione delle tabelle 1/A, 2/A e 3/A, contenute nel paragrafo A.2.6 (Stato chimico) della Sezione A « Stato delle acque superficiali » della Parte 2 « Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici » dell'Allegato I alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, e della tabella 1/B. La tabella 1/A « Standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di priorità » contiene nuove sostanze prioritarie (P) e pericolose prioritarie (PP) in linea con quanto previsto dalla direttiva. Le modifiche introdotte dalle lettere *m)* e *n)* sono conseguenti all'inserimento delle nuove sostanze negli elenchi delle sostanze prioritarie e per finalità legate alle analisi di tendenza. La lettera *o)*, attraverso la modifica del paragrafo A.3.5 relativo alle frequenze di campionamento nell'anno di monitoraggio di sorveglianza e operativo, per fiumi e laghi e per acque di transizione e marino-costiere, consente la riduzione della frequenza di monitoraggio delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) ubiquitarie. Le lettere *p)* e *q)* modificano rispettivamente le tabelle 3.6 e 3.7 della Parte 2 « Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici » dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 152/2006, che riguardano l'applicazione delle frequenze di campionamento nell'arco di un anno per fiumi e per laghi e per acque di transizione e marino-costiere nell'attività di monitoraggio di sorveglianza e operativo. La lettera *s)* modifica la tabella 4.5/a che reca le definizioni dello stato elevato,

buono e sufficiente per la classificazione dello stato ecologico attraverso gli elementi chimici a sostegno, contenuta nel paragrafo A.4.5 della Sezione A « Stato delle acque superficiali », della Parte 2 « Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici » dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 152/2006. L'articolo 2 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria al fine di precisare che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere, che tenga conto degli eventuali rilievi emersi dal dibattito in Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06193 Borghi: Chiarimenti in merito alla qualità delle acque del lago di Bolsena.

Alessandra TERROSI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandra TERROSI (PD) non si dichiara soddisfatta della, seppur puntuale, risposta della rappresentante del Governo, giudicando necessario un approfondimento in merito a quanto rilevato in relazione all'attività svolta dalla società CO.BA.L.B. Nel ritenere opportuno incrementare i rilievi già svolti sul lago di Bolsena, ricordato, peraltro, che, da notizie di stampa, risultano evidenti sversamenti e punti non idonei alla balneazione, sottolinea la necessità di svolgere un monitoraggio al fine di verificare l'imputabilità dell'inquinamento delle acque.

5-06194 Castiello: Sulla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI).

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) sollecita il Governo a mettere a disposizione del Parlamento quanto prima la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI).

5-06195 Segoni: Iniziative per tutelare le risorse idriche della piana di Scarlino.

Samuele SEGONI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Samuele SEGONI (Misto-AL) si dichiara insoddisfatto della risposta della rappresentante del Governo.

5-06196 Matarrese: Chiarimenti sulla violazione della normativa in materia di salvaguardia degli habitat naturali.

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Salvatore MATARRESE (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta, ringraziando il Governo per l'impegno manifestato al riguardo.

5-06197 Pellegrino: Iniziative urgenti per avviare un programma di bonifica del territorio di Trieste.

Serena PELLEGRINO (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Serena PELLEGRINO (SEL), nel prendere atto della risposta non soddisfacente della rappresentante del Governo, invita a considerare attentamente la rilevanza della situazione determinatasi nell'area delle Ferriera di Servola.

5-06198 Micillo: Sull'attuazione della direttiva rifiuti in Campania.

Salvatore MICILLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Salvatore MICILLO (M5S) invita il Governo a rendere ulteriori chiarimenti in merito alla vicenda descritta nell'interrogazione, in particolare circa l'andamento delle procedure di gara.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

**DL 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo originario del disegno di legge C. 3262 Governo, approvato dal Senato, recante: decreto-legge 78/15: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premesso che i commi 16-*bis* e 16-*ter* dell'articolo 11 recano un contenuto identico a quello degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, sui quali le Commissioni riunite VIII (ambiente) e X (attività produttive) hanno svolto un'istruttoria approfondita, anche con lo svolgimento di audizioni;

valutato positivamente che il decreto contenga, all'articolo 1, misure di allentamento del patto di stabilità interno consentendo ai comuni spazi finanziari per effettuare, tra l'altro, spese per eventi calamitosi, la messa in sicurezza del ter-

ritorio e degli edifici scolastici nonché del territorio, connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;

rilevato che l'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai «servizi» di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale attribuendo agli enti di area vasta e alle città metropolitane l'individuazione del personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali tra le quali rileva la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, nell'attuazione della disciplina riguardante la polizia provinciale di cui all'articolo 5, sia salvaguardata l'esigenza di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza in materia ambientale e nell'ambito faunistico e venatorio.

ALLEGATO 2

Decreto-legge n. 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo originario del disegno di legge C. 3262 Governo, approvato dal Senato, recante: decreto-legge 78/15: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premesso che i commi 16-*bis* e 16-*ter* dell'articolo 11 recano un contenuto identico a quello degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, sui quali le Commissioni riunite VIII (ambiente) e X (attività produttive) hanno svolto un'istruttoria approfondita, anche con lo svolgimento di audizioni;

valutato positivamente che il decreto contenga, all'articolo 1, misure di allentamento del patto di stabilità interno consentendo ai comuni spazi finanziari per effettuare, tra l'altro, spese per eventi calamitosi, la messa in sicurezza del ter-

ritorio e degli edifici scolastici nonché del territorio, connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;

rilevato che l'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai «servizi» di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale attribuendo agli enti di area vasta e alle città metropolitane l'individuazione del personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali tra le quali rileva la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, nell'attuazione della disciplina riguardante la polizia provinciale di cui all'articolo 5, sia salvaguardata l'esigenza di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza in materia ambientale, idraulica e nell'ambito faunistico e venatorio.

ALLEGATO 3

Decreto-legge n. 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VIII Commissione,
premessò che:

il decreto in oggetto si compone di disposizioni che risultano essere eterogenee e non ricomprese nell'ambito di un disegno organico di interventi in favore degli enti locali, violando pertanto l'articolo 77 della Costituzione laddove si prevede che il Governo possa adottare provvedimenti aventi forza di legge in casi di necessità ed urgenza, requisiti che nella fattispecie non ricorrono;

l'articolo 5 prevede che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transiti nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

tale disposizione produce un grave danno nella misura in cui si disperde l'asset di conoscenze e di capacità di intervento locale strettamente connesso alle esigenze del territorio in un'ottica di prossimità e sussidiarietà di rilievo costituzionale, in grave pregiudizio delle esigenze dei cittadini e delle comunità locali, peraltro non risultando chiaro quale sia il disegno dell'Esecutivo in ordine alla destinazione di tali fondamentali risorse sottratte al territorio;

suscita, inoltre, perplessità, l'articolo 7, comma 9 in cui si aggiunge il comma 654-bis alla legge 27 dicembre

2013, n. 147: su tale punto, il gruppo Movimento 5 Stelle ritiene non corretto aggiungere ulteriori voci di costo, atteso che il rischio d'impresa ricorre per tutti e atteso che ad oggi le tasse sui rifiuti coprono il 102 per cento dei costi. Pertanto, la disposizione *de quo* potrebbe consentire incrementi di oltre il 100 per cento dei costi a fronte peraltro dell'assenza ancor oggi di sistemi puntuali di tariffazione, i soli in grado di intervenire sulla prevenzione e sulla corretta gestione dei rifiuti;

il comma 9-ter dell'articolo 7, inserito nel corso dell'esame al Senato, detta una disposizione transitoria per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 « ecotossico » (rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali) nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti di tale caratteristica;

l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 2/2012 ha sostituito il punto 5 del citato Allegato D prevedendo, tra l'altro, che, nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Nel caso specifico, dunque, sarebbe stato opportuno un sollecito provvedimento da parte del Ministero dell'Am-

biente che individuasse le procedure tecniche per l'assegnazione delle caratteristiche di pericolosità H14 piuttosto che intervenire con una norma ponte per tali casi, sebbene motivata con la finalità di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino;

in relazione agli interventi in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 11 analoghe considerazioni negative debbono essere svolte a partire dal contrasto tra le predette disposizioni che novellano il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ed il rispetto del principio di separazione dei poteri. Nel caso *de quo* infatti, si è trattato di norma « salva imprese » che, pur di garantire la prosecuzione del cantiere di Monfalcone, come più volte auspicato da Confindustria, nei confronti delle ordinanze di sequestro di aree dello stabilimento Fincantieri disposte dalla magistratura, ha messo mano all'articolo 183 del decreto legislativo n.152 del 2006 con pericolose ricadute per tutti. Tali modifiche, segnatamente quelle che incidono sulla definizione di deposito temporaneo dei rifiuti appaiono in contrasto con l'articolo 32 in tema di tutela della salute e con l'articolo 117, lettera s) in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Come noto, infatti, il deposito temporaneo è istituito che a determinate e rigorose condizioni consente all'imprenditore di non dover avviare a recupero o smaltimento i rifiuti presenti nel luogo ove essi sono stati prodotti. L'ampliamento del perimetro della norma operato nell'articolo 1 fa sì che per rimediare ad una interpretazione della legge da parte di una Procura e di un tribunale si ledano o comunque si possano determinare le condizioni per mettere in pericolo i beni costituzionali richiamati legati alla salute e all'ambiente, subordinandoli all'iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione. Il Gruppo Movimento 5 Stelle ha ripetutamente ribadito la neces-

sità di una rivisitazione organica dell'intero decreto legislativo 152/2006 anziché modifiche puntuali ed episodiche, anche in relazione alla violazione costituzionale della delega data dal Parlamento al Governo di cui all'articolo 76 della Costituzione;

in relazione all'articolo 11, viene inoltre, introdotto un complesso disorganico di misure per la per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dagli eventi sismici del 2009. Le disposizioni, oggetto di modifica durante l'esame al Senato, definiscono in modo frammentato il procedimento per la realizzazione dei lavori di riparazione e ricostruzione degli edifici e per la concessione del relativo contributo. Si interviene sulla disciplina dei contratti stipulati tra privati per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori rispetto alla quale si segnala che le garanzie di regolarità del contratto stipulato tra le parti, del rispetto del procedimento di avanzamento dei lavori e di ripristino dell'agibilità sismica, della documentazione antimafia è demandata al privato. Sulla base di una modifica inserita al Senato, si prevede, infatti la sostituzione della certificazione antimafia con il meccanismo dell'autocertificazione. Inoltre si dispone che il committente (nel testo originario si faceva riferimento in modo più corretto anche al direttore dei lavori) garantisce, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità formale dei contratti stipulati. Tale sistema complessivo incentrato prevalentemente sull'autoresponsabilità del privato non può che essere stigmatizzato, in considerazione del fatto che il ricorso a tale istituto non appare bilanciato da un efficace sistema di vigilanza e controllo;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Terzoni, Micillo, Busto ».

ALLEGATO 4

5-06193 Borghi: Chiarimenti in merito alla qualità delle acque del lago di Bolsena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I comuni che circondano il lago di Bolsena, costituenti l'agglomerato di 35.000 abitanti circa di MARTA-COBALB, sono asserviti dalla rete fognaria afferente al depuratore COBALB che sversa i reflui nel fiume Marta emissario del lago di Bolsena e quindi, a valle del bacino drenante l'« area sensibile » del lago di Bolsena.

Il depuratore, progettato per una capacità organica di 48.500 abitanti, è gestito dalla COBALB spa (Comunità bacino lago di Bolsena), società addetta alla depurazione delle acque reflue a tutela del bacino idropotabile del lago stesso.

I problemi di inquinamento connessi al lago di Bolsena sono di natura occasionale e discendono da una presunta inadeguatezza del sistema fognario-depurativo a servizio degli agglomerati urbani che circondano il bacino, e sono oggetto del recente Caso EU Pilot (6800/14/ENVI) avviato dalla Commissione europea.

Infatti, la rete e l'impianto di depurazione risalgono agli anni '70 e fino al 2009 sono stati garantiti i finanziamenti annuali necessari per il suo corretto funzionamento. Successivamente, è stata garantita solo la manutenzione ordinaria. Nel 2011 e 2012 la COBALB spa ha ottenuto 2 finanziamenti dalla regione Lazio per manutenzione straordinaria riferita alla sostituzione di alcune elettropompe e l'adeguamento di quadri elettrici e gruppi elettrogeni. La manutenzione ordinaria garantisce il suo corretto funzionamento e i rapporti analitici mensili mostrano la conformità dei reflui nei limiti di legge. Inoltre la regione Lazio ha previsto lo stan-

ziamento di ulteriori 2.000.000 di euro per la sostituzione di alcune parti vetuste, progetto in fase autorizzativa.

Ciò nondimeno, il lago di Bolsena non risulta ad oggi in una condizione di eutrofia, come dimostrato dai dati del monitoraggio delle acque, che segnalano un decremento del fosforo totale rispetto ai valori medi del quadriennio precedente, mentre è stato rilevato un incremento di azoto ammoniacale rispetto ai livelli del 2013, probabilmente a causa di sversamenti accidentali di reflui urbani riconducibili a saltuari malfunzionamenti delle stazioni di sollevamento circumlacuali o a seguito di forti eventi piovosi occorsi.

L'Arpa Lazio, in base ai risultati del monitoraggio 2011-2013, definisce « buono » lo stato di qualità delle acque di Bolsena. Conseguentemente, il buono stato ecologico del lago è mantenuto grazie a una corretta gestione degli scarichi di acque reflue all'interno dello stesso e dalla progressiva riduzione della somministrazione di fertilizzanti a base di azoto e fosforo, destinati alle colture agricole che insistono nelle vicinanze del lago medesimo.

Da ultimo, per quanto concerne lo sfruttamento idropotabile delle acque del lago, dotate di maggior concentrazione di arsenico poiché di natura vulcanica, la valutazione circa l'opportunità di utilizzo è rimessa in capo alla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 31 del 2001. Allo stato, consta che solo il comune di Montefiascone utilizzi a tale scopo le acque del lago opportunamente miscelate con acque indenni.

ALLEGATO 5

5-06194 Castiello: Sulla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI).**TESTO DELLA RISPOSTA**

La procedura e la relativa tempistica per giungere alla individuazione, al termine di un lungo percorso condiviso e trasparente, di un sito idoneo a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 45 del 2014, il quale regola anche i soggetti che parteciperanno al processo partecipativo successivo alla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, in sigla CNAPI.

Dallo scorso 20 luglio la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) è all'esame delle competenti strutture ministeriali che si sono immediatamente messe al lavoro, con l'obiettivo di completare con la massima celerità l'istruttoria finalizzata ad autorizzare la pubblicazione della CNAPI, a seguito della quale inizierà la fase di consultazione pubblica nell'ambito della quale tutti i soggetti coinvolti e/o interessati potranno formulare osservazioni e proposte.

Il processo partecipativo che avrà inizio dalla pubblicazione della CNAPI culminerà con il «seminario nazionale», nel corso del quale verranno approfonditi tutte le problematiche e gli aspetti tecnici relativi al deposito nazionale e al parco

tecnologico che lo ospiterà per poi giungere alla istruttoria finale di approvazione della «Carta», sulla cui base potranno essere formulate le dichiarazioni di interesse da parte delle amministrazioni regionali propedeutiche agli approfondimenti di dettaglio e alla individuazione del sito definitivo, secondo le dettagliate e tassative procedure definite con il già citato articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010.

Qualsiasi indicazione o supposizione in merito alla notorietà di aree potenzialmente idonee è, al momento, da ritenersi prematura nonché infondata.

Si evidenzia, inoltre, che soltanto a conclusione di tale iter amministrativo è prevista la manifestazione di interesse ad ospitare il Deposito nazionale, da parte delle regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee.

Pertanto, qualora nella regione Basilicata risultassero presenti aree individuate come «aree idonee» alla localizzazione del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, la medesima potrà comunicare il proprio non interesse ad ospitare il suddetto deposito e l'annesso Parco Tecnologico, così come previsto dall'articolo 27, comma 7 del decreto legislativo n. 31 del 2010.

ALLEGATO 6

5-06195 Segoni: Iniziative per tutelare le risorse idriche della piana di Scarlino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'Accordo di Programma per la bonifica ed il recupero ambientale dei siti *ex* estrattivi minerari delle colline metalifere e dell'area industriale *ex* metallurgica di Scarlino, siglato il 28 febbraio 2005 tra il Ministero dell'ambiente e la regione Toscana, il comune di Scarlino e altri enti territoriali, è stato previsto un quadro programmatico tecnico-finanziario finalizzato a contenere la diffusione degli inquinanti e a ridurre la presenza ai valori limite consentiti nell'ottica del risanamento e del recupero del territorio.

L'Accordo prevedeva, la redazione del Piano di caratterizzazione dell'area e l'esecuzione delle indagini geognostico-ambientali previste dal Piano medesimo, nonché l'eventuale progettazione degli interventi di bonifica sulla base delle risultanze derivanti dal Piano e dalle indagini effettuate.

L'ente attuatore dell'intervento è stato individuato nella provincia di Grosseto.

Per la realizzazione del suddetto intervento sono stati stanziati euro 205.000,00 a valere sulle risorse della legge n. 388 del 2000 di competenza del Ministero dell'ambiente (interamente trasferiti alla regione Toscana).

Ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo di Programma, il monitoraggio sull'attuazione degli interventi è affidato alla regione Toscana.

La regione Toscana provvede a trasmettere annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate. Si precisa che il Ministero ha puntualmente

esaminato, nel corso degli anni, le predette relazioni formulando osservazioni e impartendo specifiche disposizioni alla regione, allo scopo di superare le criticità connesse all'attuazione degli interventi per il pieno conseguimento degli obiettivi programmati nell'ambito dell'Accordo di Programma.

Ad oggi risultano erogate dalla regione Toscana alla provincia di Grosseto somme per complessivi euro 7.860,00 per la realizzazione del Piano di Caratterizzazione, sebbene il Ministero dell'ambiente abbia più volte sollecitato un aggiornamento rispetto all'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma.

La normativa vigente in materia di acque sotterranee (decreto legislativo n. 152 del 2006 e decreto legislativo n. 30 del 2009) assegna alle regioni le responsabilità in materia di monitoraggio dei corpi idrici, nonché l'individuazione degli obiettivi di qualità degli stessi. Analogamente, per la qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

Tenuto conto che le questioni problematiche poste nel quesito – specificamente relative alla « tutela delle risorse idriche e della filiera alimentare della piana di Scarlino » – non possono intendersi in alcun modo ricomprese nelle finalità delle *Task Force* di cui al decreto ministeriale n. 358 del 13 dicembre 2013, non mancherà comunque l'impegno del Ministero dell'ambiente a vigilare sulle attività di bonifica, secondo le competenze che la legge assegna, affinché si addivenga alla bonifica delle aree in questione.

ALLEGATO 7

**5-06196 Matarrese: Chiarimenti sulla violazione della normativa
in materia di salvaguardia degli habitat naturali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In considerazione dell'ampia tematica posta, si riferisce sinteticamente sui diversi argomenti.

Molte delle segnalazioni trasmesse ai Servizi della Commissione europea afferiscono a situazioni particolarmente datate e ormai concluse, in quanto da tempo a conoscenza di questo Ministero che è intervenuto nelle varie sedi per un superamento delle criticità.

Altre problematiche afferiscono invece a casi di illeciti, e come tali oggetto di azioni giudiziarie.

Relativamente alla segnalazione di progetti approvati in assenza della procedura di Valutazione di Incidenza, di cui all'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE Habitat, le risposte fornite dalle autorità territorialmente competenti hanno invece documentato l'ottemperanza a tale procedura.

Lo scopo della segnalazione all'origine dell'EU PILOT 6730/14 è principalmente quello di far emergere alcune criticità che questo Ministero ha comunque rilevato da tempo e sulla base delle quali ha indirizzato le proprie strategie.

Un aspetto riguarda i casi nei quali emerge la necessità di una maggiore specializzazione tecnico scientifica, sia da parte degli estensori degli Studi di Incidenza e sia da parte di componenti le Commissioni valutatrici.

Pertanto, la problematica principale non afferisce al rispetto procedurale, ormai inequivocabile, bensì alla qualità delle documentazioni.

A seguito delle risposte fornite dal Ministero ai Servizi della Commissione

europea, sono pervenuti i ventuno « suggerimenti » citati nell'interrogazione, finalizzati alla condivisione di azioni migliorative per le quali i rappresentanti della CE sono disponibili ad un confronto costruttivo.

Per quanto espresso, allo stato non sussiste alcun elemento che possa preludere all'avvio di una nuova procedura d'infrazione.

Riguardo ai presunti casi di inottemperanza, sono pervenute le risposte delle regioni Abruzzo, Lazio (PdG Rifiuti), Lombardia (Cave Danesi), Sardegna (Aeroporto di Cagliari assoggettato a VIA Statale), Campania (Eolici), Toscana (Cave nelle Alpi Apuane e comune di Monticiano), che hanno chiarito i livelli procedurali svolti e il rispetto della Valutazione di Incidenza che, se inclusa in iter endoprocedimentale, non risulta adeguatamente comprensibile da parte dei denunciatori, in assenza di approfondimenti.

In relazione ai poligoni militari all'interno dei siti Natura 2000, sono in corso di approvazione specifici disciplinari d'uso, tra il Ministero della difesa e le regioni interessate, fondati su puntuali prescrizioni riguardanti il rispetto delle Direttive Habitat e Uccelli, mediante Valutazione di Incidenza.

Tra le ultime iniziative avviate dal Ministero dell'ambiente si segnala il confronto con i rappresentanti della Conferenza Stato regioni per un perfezionamento normativo dell'articolo 6 della Direttiva Habitat.

ALLEGATO 8

5-06197 Pellegrino: Iniziative urgenti per avviare un programma di bonifica del territorio di Trieste.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo stabilimento siderurgico denominato « Ferriera di Servola » è provvisto, secondo la normativa vigente, di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata nel 2008 all'allora proprietario degli impianti Lucchini dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia. L'Autorizzazione, attualmente, si trova in condizioni di proroga tecnica.

Nel procedimento relativo al rinnovo, richiesto dalla Siderurgica Triestina, attuale proprietario, l'autorità competente al rilascio – ossia la regione – terrà debitamente conto dei monitoraggi eseguiti dall'Arpa e degli effetti prodotti da eventuali agenti. Ne consegue che solo la regione può emettere provvedimenti di diffide, sospensioni e revoche dell'autorizzazione.

Per quanto attiene allo stato delle bonifiche, si rappresenta che in data 25 maggio 2012 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma « Interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Trieste », tra il Ministero dell'ambiente, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la provincia di Trieste, il comune di Trieste, per un valore complessivo di quasi 13,5 milioni di euro, a valere su risorse del Ministero dell'ambiente. L'Accordo è finalizzato alla riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Trieste.

Al riguardo, si fa presente che, relativamente all'intervento di « caratterizzazione delle aree a terra », la regione ha conferito l'incarico all'EZIT (Ente Zona Industriale di Trieste), già individuato quale soggetto attuatore dell'intervento.

Per quanto concerne, invece, l'intervento di « caratterizzazione delle aree a mare », ad oggi risulta in corso di definizione un Atto convenzionale tra la regione Friuli Venezia Giulia e l'Autorità portuale di Trieste.

Inoltre, il 30 gennaio 2014 è stato sottoscritto dai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente, dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla provincia e dal comune di Trieste, l'Accordo di Programma avente ad oggetto la « disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste ».

Ulteriore accordo di programma è stato sottoscritto il 21 novembre 2014, tra i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, e la Siderurgica Triestina S.r.l., per l'« attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera di Servola ».

Il Ministero dell'ambiente vigilerà con grande attenzione fino al termine delle operazioni.

ALLEGATO 9

5-06198 Micillo: Sull'attuazione della direttiva rifiuti in Campania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 16 luglio 2015, la Corte di giustizia UE ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-653/13 relativa al mancato adempimento da parte dell'Italia di tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010, nella causa C-297/08.

La sentenza, condanna l'Italia al pagamento di una somma forfettaria di 20.000.000 euro e di una penalità di 120.000 euro per ciascun giorno di ritardo.

La sentenza verte sulla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania e prende in considerazione il numero insufficiente di impianti aventi capacità e caratteristiche idonee a soddisfare il fabbisogno regionale. Tocca solo marginalmente, invece, la questione delle cosiddette « ecoballe » stoccate nella regione Campania.

Occorre precisare che la questione del ciclo dei rifiuti è materia di competenza regionale. Il Ministero dell'ambiente ha, quindi, immediatamente provveduto a sollecitare alla regione Campania i dati richiesti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea al punto 84 della sentenza. Tali dati, necessari per la determinazione della sanzione su base giornaliera, consentiranno alla Commissione europea di valutare lo stato di avanzamento delle misure di esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C-297/08) rispetto alla capacità di trattamento dei rifiuti reputata ancora necessaria dalla Commissione per ciascuna categoria di impianti sulla base dei dati

oggettivi messi a disposizione, a tal fine, dalla Repubblica italiana. La trasmissione dei dati richiesti avverrà nei termini indicati dalla Corte di giustizia.

Per quanto attiene alla questione dello smaltimento delle cosiddette « ecoballe », pur a fronte di una situazione di incertezza circa la titolarità delle stesse, si tratta di una emergenza ambientale che, si ritiene, non possa che essere affrontata a livello nazionale e nel minor tempo possibile.

Le ipotesi tecniche per lo smaltimento delle ecoballe, attualmente oggetto di un confronto con gli uffici della regione Campania e dell'Unione europea, sono:

1) realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dedicato nel comune di Giugliano (NA), già oggetto della procedura di gara indetta dal Commissario *ex* articolo 1, comma 2, della legge n. 1 del 2011, e DPGR della regione Campania n. 55 del 27 febbraio 2012;

2) smaltimento presso impianti di termovalorizzazione esistenti in Italia e all'estero;

3) un approccio diversificato in rapporto alla dimensione del sito di stoccaggio. Per il sito più grande di Taverna del Re-Villa Literno, si ipotizza la messa in sicurezza permanente dei rifiuti *in situ* così come già avviene in Germania. Per i siti più piccoli, invece, si ipotizza la termovalorizzazione delle ecoballe in impianti già esistenti.